

3) La William Prym e la Prym Consumer supporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione, la quale supporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % di quelle sostenute dalla William Prym e dalla Prym Consumer.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2005.

2) L'importo della sanzione inflitta alle ricorrenti all'art. 2 della decisione è determinato in EUR 20 milioni.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) Le ricorrenti supporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima supporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.

(<sup>1</sup>) GU C 93 del 16.4.2005.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — Coats Holdings e Coats/Commissione

(Causa T-36/05) (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Ripartizione del mercato del prodotto — Ripartizione del mercato geografico — Valutazione delle prove — Partecipazione alle riunioni — Accordo tripartito — Ammenda — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti»)

(2007/C 247/47)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrenti: Coats Holdings Ltd (Uxbridge, Middlesex, Regno Unito) e J & P Coats Ltd (Uxbridge) (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

#### Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione definitiva della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 — PO/Needles), e, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione della sanzione inflitta alle ricorrenti.

#### Dispositivo

1) La decisione definitiva della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81[CE] (Caso COMP/F-1/38.338 — PO/Needles) è annullata nei limiti in cui essa constata che le ricorrenti hanno violato l'art. 81, n. 1, CE successivamente al 13 marzo 1997.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 — UFEX e altri/Commissione

(Causa T-60/05) (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della posta rapida internazionale — Decisione di rigetto della denuncia — Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario — Riesame e nuovo rigetto della denuncia — Impresa pubblica»)

(2007/C 247/48)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrenti: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-France, Francia); DHL Express (Francia) SAS, già DHL International SA (Roissy-en-France); Federal express international (Francia) SNC (Gennevilliers, Francia); e CRIE SA (Asnières, Francia) (rappresentati: É. Morgan de Rivery e J. Derenne, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e O. Beynet, successivamente A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Chronopost SA (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: D. Berlin, avocat); e La Poste (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Lehman, avocat)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 SG-Grefe (2004) D/205294 con cui viene respinta la denuncia presentata dalle ricorrenti contro le poste francesi e il governo francese, concernente il mercato francese della posta rapida internazionale.